

FONDO PER LA CULTURA
ARTICOLO 184 del DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34
ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.M. 30 NOVEMBRE 2020, N. 546

Avviso pubblico finalizzato a sostenere investimenti e altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) N. 4

Richieste di chiarimento pervenute dal 26 giugno al 14 luglio 2021

1. Domanda del 30 giugno 2021.

Nel caso di partecipazione di un'Unione di Comuni, già formalmente costituita, l'accesso alla piattaforma deve farlo il Comune il cui sindaco risulta alla presidenza di detta associazione?

Risposta.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 dell'Avviso pubblico, la domanda di finanziamento deve essere presentata e firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto Proponente, così come meglio specificato nella guida di utilizzo del portale.

2. Domanda del 30 giugno 2021.

Visto l'art. 4 dell'Avviso per il Fondo Cultura e le FAQ già pubblicate, siamo a chiedere ulteriori richieste di chiarimento:

1. le spese generali di gestione (segreteria, amministrazione) sono ammissibili (anche eventualmente come contributo di cofinanziamento)?

2. il costo per le postazioni di lavoro (ad es. i PC per il personale che svolgerà il progetto) sono ammissibili? Se sì, lo è integralmente o solo in quota parte di ammortamento per la durata del progetto?

Risposta.

Le spese ammissibili sono quelle dettagliatamente indicate all'art. 4 dell'Avviso pubblico. In particolare, ai sensi del comma 2, punto 2.2, del predetto articolo, nel caso di "acquisto di servizi" sono ammissibili le spese di "servizi e forniture finalizzati alla realizzazione dell'Intervento". Non sono ammissibili le spese per attrezzature meramente destinate all'operatività del personale che svolgerà il progetto.

3. Domanda del 30 giugno 2021.

In riferimento al Bando del Ministero della Cultura finalizzato a sostenere investimenti e altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale ed immateriale ai sensi della normativa vigente, con la presente si chiede, ai fini dell'assegnazione dell'eventuale finanziamento, se risulta sufficiente predisporre il progetto esecutivo architettonico.

Risposta.

Ai fini della partecipazione, lo stato di avanzamento della progettazione dei lavori deve risultare di livello esecutivo come stabilito dall'art. 6, comma 4, lett. a) dell'Avviso pubblico.

4. Domanda del 30 giugno 2021.

Deve partecipare un unico soggetto o è aperto ad un partenariato? Quali sono gli obiettivi? Chi può partecipare? Quali sono i criteri di ammissibilità di Enti, Aziende, Associazioni del settore? Quali e quanti possono essere i partners?

Cosa viene finanziato? È ammessa una quota di ricerca? Sono sostenute ammissibili la creazione di strutture e attività afferenti ai criteri di fruibilità, valorizzazione, digitalizzazione e non solo opere legate al restauro di affreschi, edifici di privati? Il bando parla di tutela e miglioramento di un bene materiale e immateriale, quindi: interventi strutturali, restauro o anche altro?

La nostra idea progettuale intende valorizzare, rendere vivo e produttivo il sito attraverso: - la creazione di attività produttive all' interno del sito; - la digitalizzazione (cartellonistica, percorsi, dispositivi, logistica..); creazione di aree per rendere il sito produttivo e didattico in favore di visitatori, grandi e bambini.

Risposta.

La domanda può essere presentata esclusivamente da parte dei "soggetti pubblici" di cui all'art. 1 della legge n. 196/2009, singolarmente o attraverso la forma del "partenariato" secondo le modalità indicate all'art. 2 dell'Avviso pubblico. I soggetti non rientranti nell'elenco Istat di cui all'art. 1 della legge n. 196/2009 non possono comunque far parte del partenariato di cui all'art. 2, comma 2, dell'Avviso pubblico. Non è previsto un limite massimo di soggetti aderenti al partenariato.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'Avviso, il finanziamento è finalizzato a sostenere investimenti e altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale ed immateriale ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004.

Il finanziamento può riguardare ogni parte dell'Intervento, purché l'intervento finanziato venga effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016.

In ogni caso, le spese ammissibili sono quelle indicate all'art. 4 dell'Avviso pubblico (cfr. risposta alla domanda n. 21 del 9 giugno 2021, FAQ n. 2).

5. Domanda del 30 giugno 2021.

Questo Comune intende partecipare all'avviso pertanto, visto l'art. 3 - "Ripartizione del finanziamento" dello stesso che prevede il cofinanziamento del 20% garantito dal Soggetto proponente, si chiede se serve il solo impegno al cofinanziamento in quanto la variazione di bilancio comunale e la variazione del Piano annuale delle opere pubbliche potrà avvenire solo a seguito dell'inserimento dell'intervento proposto nell'elenco finale delle domande ammissibili a finanziamento con il relativo ammontare.

Risposta.

Il cofinanziamento obbligatorio deve essere garantito dal Soggetto proponente, in forma singola o associata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'Avviso pubblico.

La domanda deve essere presentata al completo della documentazione puntualmente indicata all'art. 5 dell'Avviso pubblico.

Le questioni relative alla contabilità dell'Ente Locale richiedente esulano dai quesiti di carattere generale inerenti l'articolato dell'Avviso pubblico.

6. Domanda del 1 luglio 2021.

In merito all'Avviso del fondo Cultura sono a chiedere i seguenti chiarimenti:

1. Le emanazioni locali del MiC (le Sovrintendenze come anche le biblioteche pubbliche) non figurano nell'elenco ISTAT cui fa riferimento l'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ma vi figura il Ministero, che le ricomprende. Come va interpretata tale esclusione? Possono tali strutture considerarsi eleggibili ai fini del bando Fondo Cultura?

2. Nel caso l'intervento preveda la realizzazione di rilievi di edifici collocati nei centri storici di alcuni borghi, sarebbe sufficiente il coinvolgimento del Comune di riferimento, pur ricadendo la proprietà di tali edifici nelle competenze dello Stato?

3. Nel caso l'intervento prevedesse invece la digitalizzazione di rilievi già effettuati in passato da un'Università su alcuni edifici e non implicasse quindi alcun trattamento/coinvolgimento diretto degli edifici stessi, decadrebbe la necessità di coinvolgere l'ente proprietario degli immobili?

L'intervento presentato nel quadro del Fondo Cultura andrebbe corredato da accordi ad hoc con l'ente proprietario degli edifici per definire i diritti di diffusione dei rilievi e della loro versione digitalizzata?

Risposta.

1. I soggetti pubblici ammessi alla partecipazione alla procedura di cui all'Avviso pubblico sono *esclusivamente* quelli indicati all'elenco Istat di cui all'art. 1 della legge n. 196/2009.

2. Il bene oggetto dell'Intervento deve essere di proprietà di uno dei soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 196/2009.

3. L'Intervento avente ad oggetto la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale, ove implichi la diffusione di materiale di proprietà di altri enti diversi dal proponente, deve avvenire nel rispetto della normativa di riferimento vigente.

7. Domanda del 1 luglio 2021.

Si pongono i seguenti quesiti:

1) All'interno della Guida all'utilizzo del portale del fondo della cultura, nella sezione relativa a "Dati Progettazione" si chiede che vengano indicati nel portale, in caso di acquisizione di beni strumentali e/o servizi, "gli estremi del provvedimento di acquisizione delle forniture e/o servizi". Nell'avviso pubblico (art. 5 lettera h), invece, si parla di "provvedimento di approvazione/programmazione dell'acquisizione delle forniture e/o servizi, secondo l'ordinamento del Proponente e valido a tutti gli effetti di legge, nel quale deve essere contenuto l'elenco dettagliato dei beni oggetto di acquisizione". Si chiede quindi che cosa si debba allegare in fase di candidatura, nel caso il progetto includa l'acquisto di beni strumentali e/o servizi, considerato che il candidato è un Comune. In particolare si chiede se sia corretto allegare, come suggerito dall'art 5 lettera h dell'avviso, il Piano biennale acquisti servizi e forniture e/o il capitolato speciale che illustra le caratteristiche del bene e/o servizio in questione. Riteniamo infatti che il documento da allegare non possa invece essere una determinazione di aggiudicazione (come suggerito dalla Guida, che indica "gli estremi del provvedimento di acquisizione delle forniture e/o servizi), dal momento che la gara sarà effettuata solamente a progetto avviato, in caso di finanziamento approvato.

2) L'art. 6, comma 4, lettera c) dell'Avviso pubblico indica che sarà oggetto di valutazione positiva la percentuale di cofinanziamento del progetto candidato da parte di altri soggetti pubblici o privati. Allo stesso tempo, l'art. 9, comma 2, lettera c) dello stesso Avviso indica che il candidato produrrà un documento riepilogativo delle spese ove risulti che "non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali comunitari (ovvero sono stati ottenuti e richiesti e in quale misura)."

Si chiede quindi se sia corretta questa interpretazione: dal momento che il cofinanziamento può essere erogato anche da soggetti privati attraverso accordi che dovranno essere documentati (vedi risposta alla domanda 2 del 31 maggio 2021 e alla domanda 19 dell'8 giugno 2021), sono da considerare ammissibili anche le spese sostenute da soggetti privati con cui l'ente pubblico ha un accordo e coerenti con quanto disposto dall'art. 4 dell'avviso pubblico ("Spese Ammissibili").

Non sono invece considerate ammissibili quelle spese ammesse a finanziamento come cofinanziabili per le quali, in fase di realizzazione del progetto, il Soggetto Proponente trovi successivamente altre forme di copertura, grazie al contributo e ai rimborsi di altri soggetti (pubblici, privati, nazionali, provinciali, comunitari).

Risposta.

1. Nell'ipotesi in cui il progetto includa l'acquisto di beni strumentali e/o servizi, il soggetto proponente deve allegare alla domanda "il provvedimento di approvazione/programmazione dell'acquisizione delle forniture e/o servizi, secondo l'ordinamento del Proponente e valido a tutti gli effetti di legge, nel quale deve essere contenuto l'elenco dettagliato dei beni oggetto di acquisizione" come previsto dall'art. 5, comma 9, lett. h), dell'Avviso pubblico.

Quanto alle eventuali problematiche legate alla compilazione telematica della domanda si prega di far riferimento al soggetto responsabile dell'applicativo informatico ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso pubblico, al seguente indirizzo infopa@cdp.it.

2. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. c), dell'Avviso pubblico, in sede di rendicontazione il Soggetto beneficiario deve indicare eventuali rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari. In tutti i casi in cui l'intervento finanziato subisca una diminuzione della spesa ammissibile - per effetto dei predetti rimborsi, contributi ed integrazioni - l'importo del finanziamento concesso sarà ridotto in egual misura (art. 3, comma 5 dell'Avviso pubblico).

8. Domanda del 1 luglio 2021.

In merito all'avviso pubblico per la concessione di contributi per interventi volti alla tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale,

con la presente si chiede se rientri in tale ambito la sistemazione e rifunzionalizzazione di un'area al fine di realizzare un parcheggio (oggi inesistente) al fine di valorizzare la fruizione e l'accesso alla struttura adibita a museo.

L'area di cui sopra così come l'immobile sede del museo risultano di privato in concessione d'uso e manutenzione sia ordinaria che straordinaria al Comune per 25 anni prorogabile di ulteriori 25 anni.

Risposta.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'Avviso pubblico, il finanziamento è finalizzato a sostenere investimenti e altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale ed immateriale ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004.

9. Domanda del 1 luglio 2021.

Il documento citato all'art. 5, co. 9, lett. h, dell'avviso può essere inteso, nel caso di un ente locale, come il Programma biennale degli acquisti e dei servizi?

Risposta.

Nell'ipotesi in cui il progetto includa l'acquisto di beni strumentali e/o servizi, il soggetto proponente deve allegare alla domanda "il provvedimento di approvazione/programmazione dell'acquisizione delle forniture e/o servizi, secondo l'ordinamento del Proponente e valido a tutti gli effetti di legge, nel quale deve essere contenuto l'elenco dettagliato dei beni oggetto di acquisizione" come previsto dall'art. 5, comma 9, lett. h), dell'Avviso pubblico.

10. Domanda del 1 luglio 2021.

1. Relativamente all'art. 3 comma 2 dove viene indicato che la quota pari al 20% di cofinanziamento può essere erogata anche da soggetti privati, si chiede se tali soggetti possono essere anche fornitori aggiudicatari di servizi ricompresi nel finanziamento richiesto.

2. E' disponibile un fac-simile di domanda/scheda tecnica/progetto?

Risposta.

1. Il cofinanziamento può essere erogato da qualsiasi soggetto pubblico o privato. In ogni caso, si precisa che allo stato della domanda il soggetto proponente non deve avere già avviato le procedure di affidamento dei lavori, servizi o forniture, ad eccezione dei servizi di progettazione.

2. No. È disponibile la guida di utilizzo del portale finalizzata a facilitare l'utente nella compilazione on-line della domanda.

11. Domanda del 2 luglio 2021.

1. L'Istituzione Musei è un ente strumentale del Comune, privo di personalità giuridica, ma dotato di autonomia gestionale e di un proprio bilancio. Codice fiscale e partita Iva sono gli stessi del Comune. E' possibile per noi presentare un progetto in maniera autonoma rispetto al Comune stesso e agli altri suoi settori?

2. In riferimento all'art. 6, comma 4, punto b), chiediamo chiarimenti sulle modalità di valutazione dell'incidenza del contributo ministeriale richiesto sull'importo complessivo: il punteggio assegnato sarà superiore se il contributo ministeriale richiesto sarà inferiore rispetto all'80%?

3. In relazione all'art. 6, comma 4, punto c), si richiede con quali procedure può essere individuato il partner privato chiamato a garantire una quota di co-finanziamento del progetto. Inoltre, si richiede se, al momento della presentazione della domanda, il partner privato dovrà essere già stato individuato.

Risposta.

1. I soggetti pubblici ammessi alla partecipazione alla procedura di cui all'Avviso pubblico sono *esclusivamente* quelli indicati all'elenco Istat di cui all'art. 1 della legge n. 196/2009.

2. Sì. La misura del cofinanziamento deve essere pari ad almeno il 20% e costituisce un criterio di selezione della domanda ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. c), dell'Avviso pubblico.

3. Gli accordi di cofinanziamento rientrano nell'autonomia negoziale delle parti nel rispetto della normativa vigente in materia. Al momento della presentazione della domanda il partner privato deve essere già individuato, richiedendosi al proponente l'allegazione del quadro economico dettagliato delle spese del progetto ivi incluse quelle legate al cofinanziamento ai sensi dell'art. 5, comma 9, lett. g), dell'Avviso pubblico.

12. Domanda del 2 luglio 2021.

Riguardo all'ammissibilità delle spese del personale già dipendente dell'ente proponente, assegnato allo svolgimento delle attività ammesse dall'Avviso e documentate secondo timesheet, viste le precedenti risposte fornite (domanda n. 18 del 27 maggio, domande nn. 11 e 13 del 17 giugno), siamo a chiedervi un ulteriore chiarimento: il rimando al D.lgs. 50 del 2016 è riferito unicamente agli articoli 19 (Contratti di sponsorizzazione) e 151 (Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato)? Se no, potreste indicare a quali articoli del D.lgs 50 si fa riferimento?

Risposta.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'Avviso pubblico, le spese del personale dipendente dell'ente proponente sono ammissibili nella misura degli incentivi ex art. 113 del d.lgs. n. 50/2016.

13. Domanda del 2 luglio 2021.

Una volta inserito il CUP di cui all'art.1, punto 5, è possibile modificare l'importo dell'intervento?

Risposta.

Ogni questione relativa alle variazioni, modifiche ed errori riguardanti il CUP è regolata dalla normativa di riferimento vigente in materia.

Quanto ad eventuali errori relativi alla compilazione della domanda, ivi comprese eventuali modifiche ammesse, si prega di far riferimento alla guida per l'utilizzo del portale e al soggetto responsabile dell'applicativo informatico ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso pubblico, al seguente indirizzo infopa@cdp.it.

14. Domanda del 2 luglio 2021.

In merito agli interventi ammissibili vorremmo sapere se per "fruizione" si può intendere un sistema tecnologico volto a facilitare l'accesso dell'utenza ai libri e in generale promuovere il patrimonio librario di una biblioteca pubblica.

Risposta.

Il finanziamento è finalizzato a sostenere investimenti ed altri interventi aventi ad oggetto la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004. In ogni caso, si precisa che la valutazione dell'intervento è riservata alla Commissione esaminatrice.

15. Domanda del 2 luglio 2021.

Il bando è principalmente orientato sulla ristrutturazione dei beni o è orientato anche su attività di marketing, digitalizzazione del patrimonio e innovazione nella fruizione (anche digitale)?

Risposta.

Il finanziamento è finalizzato a sostenere gli interventi aventi ad oggetto la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004.

16. Domanda del 2 luglio 2021.

Ipotizzando la realizzazione di un intervento di digitalizzazione del centro storico di un comune (che venga coinvolto come soggetto associato), che presupponga la realizzazione di immagini filmate, foto o rilievi degli immobili in esso presenti (anche solo per la facciata esterna) al fine di produrre un "tour virtuale" del borgo stesso, vorremmo indicazioni su come si potrebbe ottemperare al vincolo espresso dal bando in merito alla necessità di annoverare tra i soggetti proponenti/associati i proprietari dei beni culturali oggetto dell'intervento nel caso in cui tale proprietà ricada: a) sull'ente Statale (beni pubblici) b) sul MIC (tramite le sue emanazioni periferiche) c) su persone fisiche (singoli cittadini privati) d) su enti privati (Curia). Si consideri l'impossibilità di escludere dall'intervento gli immobili per i quali non si riesca a rispettare il vincolo suddetto (il "tour virtuale" risulterebbe falsato). Sarebbe possibile colmare tale lacuna tramite accordi stilati ad hoc con i proprietari, pur restando essi fuori dalla compagine progettuale?

Risposta.

I beni oggetto dell'intervento finanziato devono essere di proprietà di uno dei soggetti indicati nell'elenco Istat di cui all'articolo 1 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196.

17. Domanda del 2 luglio 2021.

Con la presente si chiede di sapere se l'assegnazione dei 9 punti previsti nell'art. 6 comma 4 lettera b, passi dalla richiesta massima o minima prevista dallo stesso bando.

Risposta.

Quanto ai criteri di selezione di cui all'art. 6, comma 4, dell'Avviso pubblico, l'incidenza del contributo ministeriale viene valutata congiuntamente alla percentuale di cofinanziamento da parte di altri soggetti. In questa logica, il punteggio di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), dell'Avviso pubblico, è valutato e attribuito in misura inversamente proporzionale alla percentuale di finanziamento ministeriale richiesta.

18. Domanda del 5 luglio 2021.

Si possono valorizzare beni in ottica turistica immaginando anche accoglienza e ricettività, sempre legate a cultura e arte?

Risposta.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'Avviso pubblico, il finanziamento è finalizzato a sostenere gli interventi aventi ad oggetto *esclusivamente* la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004.

19. Domanda del 5 luglio 2021.

La Fondazione privata al 100% dell'Università vorrebbe partecipare come partner del Sistema museale di Ateneo della stessa Università. Abbiamo però saputo che la Biblioteca Universitaria è già in procinto di presentare un suo progetto in partnership con un altro Dipartimento dell'Università. Da quel che deduciamo leggendo il bando e le FAQ non sarebbe possibile per il Sistema Museale, insieme alla Fondazione, proporre un progetto diverso per lo stesso bando a cui partecipano già la Biblioteca Universitaria e il Dipartimento, dal momento che tutti gli enti citati fanno parte dello stesso ente pubblico, l'Università. Chiediamo se la deduzione è corretta o se c'è un modo per poter partecipare con un ulteriore progetto.

Risposta.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'Avviso pubblico, i "soggetti proponenti" e i "soggetti proponenti capofila" [soggetti pubblici di cui all'art. 1 della legge n. 196/2009] possono presentare *una sola domanda* (cfr. risposta alla domanda n. 6 del 15 giugno 2021 FAQ n. 3).

20. Domanda del 5 luglio 2021.

1) Può il soggetto proponente attestare parte del necessario cofinanziamento del 20% anche sulla base di somme economiche da accantonare nell'arco dei 3 anni complessivi di durata del progetto proposto, a valere su fondi propri interni e dedicati al progetto medesimo che si programmeranno come fondi in perizie?

2) Può il soggetto proponente attestare parte del necessario cofinanziamento del 20% attraverso il controvalore economico della progettazione necessaria per la parte informatica (sistema informativo territoriale + infrastruttura digitale dati) e che possa essere offerta al quadro progettuale complessivo da un libero professionista esterno al soggetto proponente e provvisto di opportuno CV e dunque di competenze specialistiche valide all'uopo? In caso affermativo, come dovrà avvenire l'attestazione ufficiale di tale controvalore economico? Potrà essere sufficiente una dichiarazione del libero professionista validata dal responsabile del procedimento del soggetto proponente?

Risposta.

1. Il cofinanziamento deve essere garantito dal Soggetto proponente in forma singola o associata. Le questioni relative alle modalità di erogazione del predetto cofinanziamento esulano dai quesiti di carattere generale inerenti all'articolato dell'avviso pubblico.

2. La quota di cofinanziamento del 20% può riguardare ogni parte dell'Intervento. Il quadro economico deve dare evidenza del dettaglio delle spese complessive del progetto.

21. Domanda del 7 luglio 2021.

È ammissibile un progetto che non preveda la realizzazione di lavori (opere e impiantistica) ma solo interventi immateriali cioè forniture di beni strumentali e servizi per la valorizzazione turistica/culturale di potenziali beni culturali materiali?

Risposta.

L'Intervento può avere ad oggetto lavori, servizi o forniture purché finalizzati alla tutela, alla conservazione, al restauro, alla fruizione, alla valorizzazione e alla digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004.

22. Domanda del 7 luglio 2021.

A chi possiamo rivolgerci per avere qualche informazione tecnica sul bando in questione? Ad esempio vedo che vengono formulate delle domande e poi date delle risposte(FAQ): a chi possiamo mandare queste domande? Altrimenti esiste un altro modo per poter fare delle domande?

Risposta.

Come indicato sul sito del MIC, le risposte delle singole richieste di chiarimenti e di informazioni pervenute all'indirizzo PEO sg.servizio4@beniculturali.it sono pubblicate al seguente indirizzo: <https://cultura.gov.it/fondocultura>, nella sezione FAQ.

Si specifica in ogni caso che si procederà a dare risposta ai soli quesiti di carattere generale inerenti all'articolato dell'avviso pubblico.

Le richieste relative a problemi tecnici di presentazione della domanda devono essere rivolte al seguente indirizzo: infopa@cdp.it.

23. Domanda del 7 luglio 2021.

L'avviso pubblico prevede che possano essere presentate proposte progettuali "per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale ed immateriale ai sensi della normativa vigente".

Nelle FAQ successivamente pubblicate questa specifica è stata modificata inserendo l'inciso "di proprietà dei soggetti di cui all'articolo 1 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196".

Si richiede se il progetto che vorremmo presentare, relativo alla digitalizzazione, valorizzazione e fruizione con metodologie di realtà aumentata del patrimonio dei libretti d'opera (intesi non come specifica collezione fisica, bensì come contenuto e quindi patrimonio immateriale di interesse collettivo) sia ammissibile, in quanto non di proprietà del nostro Ente (come del resto avviene per la quasi totalità del patrimonio immateriale), trattandosi di specifica restrittiva inserita a posteriori rispetto all'avviso pubblico.

Risposta.

L'Intervento finalizzato alla digitalizzazione, valorizzazione e fruizione del "patrimonio culturale immateriale" deve riguardare espressioni di identità culturale collettiva che, nell'ipotesi prospettata, devono essere rappresentate da testimonianze materiali comunque di proprietà dei soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 196/2009.

24. Domanda del 7 luglio 2021.

Nel pannello iniziale della procedura, accedendo con le proprie credenziali di utente autorizzato e consultando il riepilogo delle richieste/istanze, compare anche un'altra richiesta/istanza di un altro utente che è afferente ad un altro Istituto del MiC ed entrambe le istanze risultano riferite comunque al MiC, via del Collegio Romano, PEC del MiC, etc etc., e non ai rispettivi Istituti distinti del Ministero medesimo.

Pertanto, si richiede conferma che si possa procedere con la compilazione effettiva della proposta progettuale, ovvero che prima di procedere oltre con il caricamento dei dati del proprio progetto, l'utente debba eventualmente modificare qualche dato istituzionale nel proprio profilo utente, al fine di far comparire nel riepilogo unicamente la propria richiesta/istanza di proposta progettuale.

Risposta.

I soggetti pubblici ammessi alla partecipazione alla procedura di cui all'Avviso pubblico sono *esclusivamente* quelli indicati all'elenco Istat di cui all'art. 1 della legge n. 196/2009. Si rinvia alla risposta alla domanda n. 22 del 21 giugno 2021 (FAQ n. 3). In ogni caso, si precisa che il soggetto Proponente può presentare una sola domanda.

25. Domanda del 7 luglio 2021.

- 1. La domanda può essere presentata da un Museo come Unità Locale (con il suo proprio codice di Unità Locale) o deve essere presentata dalla Direzione regionale musei che ha un altro codice UL?*
- 2. Nella domanda la quota del 20% relativa al cofinanziamento deve riportare l'identificazione del soggetto che effettuerà il cofinanziamento o può essere determinato in seguito alla presentazione?*
- 3. In sede di domanda l'ente dovrà già essere in possesso del CUP relativo al progetto da realizzare ma dovrà aver già provveduto all'affidamento del servizio?*
- 4. Relativamente all'art. 3 comma 2 dove viene indicato che la quota pari al 20% di cofinanziamento può essere erogata anche da soggetti privati, volevo sapere se tali soggetti possono essere anche fornitori aggiudicatari di servizi ricompresi nel finanziamento richiesto.*
- 5. È disponibile un fac-simile di domanda/scheda tecnica/progetto?*

Risposta.

- 1. I soggetti pubblici ammessi alla partecipazione alla procedura di cui all'Avviso pubblico sono esclusivamente quelli indicati all'elenco Istat di cui all'art. 1 della legge n. 196/2009. Si rinvia alla risposta alla domanda n. 22 del 21 giugno 2021 (FAQ n. 3).*
- 2. Nella domanda, il Soggetto Proponente deve allegare la documentazione relativa all'intero Intervento indicata all'art. 5 dell'Avviso pubblico.*
- 3. Al momento della presentazione della domanda il soggetto deve essere già in possesso del CUP. Allo stato della domanda il soggetto proponente non deve avere già avviato le procedure di affidamento dei lavori, servizi o forniture, ad eccezione dei servizi di progettazione.*
- 4. Il cofinanziamento può essere erogato da qualsiasi soggetto pubblico o privato. In ogni caso, si precisa che l'Intervento oggetto di finanziamento deve essere di nuova realizzazione e pertanto al momento della domanda il soggetto proponente non deve aver ancora avviato le procedure di aggiudicazione dei servizi oggetto dell'Intervento.*
- 5. No. È disponibile la guida di accesso al portale e alla compilazione della domanda.*

26. Domanda del 7 luglio 2021.

Si intende candidare un intervento di valorizzazione di siti minerari ricompresi all'interno del perimetro di un Parco soggetto pubblico di cui all'art.1, legge n.196/2009.

Alcuni di questi siti, originariamente appartenenti al territorio della Regione, sono passati, a seguito di un processo di distacco-aggregazione di comuni sancito da un referendum, ad un'altra Regione.

Si chiede pertanto se il Parco possa candidare tale intervento in partenariato con i Comuni proprietari dei beni culturali afferenti ai suddetti siti minerari, localizzati in due aree distinte di distribuzione delle risorse stanziate (Nord-Est e Centro).

Risposta.

Il partenariato può essere formato da soggetti pubblici appartenenti ad aree geografiche diverse. In ogni caso, la valutazione relativa all'impatto dell'Intervento sul territorio è rimessa all'esame della Commissione tecnica ai sensi dell'art. 6, comma 7, dell'Avviso pubblico.

27. Domanda del 7 luglio 2021.

1. Per quanto riguarda il comma 2, articolo 3, relativamente al 20% di cofinanziamento, gli enti pubblici associati o capofila, possono cofinanziare per l'importo del 20% rendicontando anche le ore del personale strutturato interno?

2. Il soggetto proponente e il soggetto proponente capofila possono presentare solo un progetto per questo avviso pubblico. I soggetti associati, in quanto tali, possono presentare più di un progetto?

3. Per enti complessi (come MIC, Università et similia), gli organi periferici possono presentare progetti singolarmente? Nel caso del Ministero della Cultura per esempio, all'atto dell'accreditamento gli organi periferici (Soprintendenze, Musei autonomi, Poli Museali) vengono accreditati tutti insieme come Ministero della Cultura e quindi non è per loro possibile effettuare la registrazione.

Risposta.

1. Il cofinanziamento del 20% può riguardare ogni parte dell'Intervento, purché l'intervento finanziato venga effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'Avviso pubblico, le spese del personale dipendente dell'ente proponente sono ammissibili nella misura degli incentivi ex art. 113 del d.lgs. n. 50/2016.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'Avviso pubblico, i "soggetti proponenti" e i "soggetti proponenti capofila" possono presentare una sola domanda. La preclusione non si applica ai soggetti associati diversi dai "soggetti proponenti" e i "soggetti proponenti capofila".

3. I soggetti pubblici ammessi alla partecipazione alla procedura di cui all'Avviso pubblico sono *esclusivamente* quelli indicati all'elenco Istat di cui all'art. 1 della legge n. 196/2009. Si rinvia alla risposta alla domanda n. 22 del 21 giugno 2021 (FAQ n. 3).

28. Domanda del 8 luglio 2021.

In merito all'art. 7, comma 1, lett. g dell'Avviso, si chiede se sia possibile eseguire i pagamenti tramite home banking o se sia obbligatoria la codifica SIOPE visto che il nostro Ente non prevede l'emissione di mandati e reversali e né tantomeno dell'uso del SIOPE.

Risposta.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. g), dell'Avviso pubblico, il Soggetto proponente si impegna al pagamento delle spese relative all'Intervento ammesso al finanziamento statale secondo le modalità indicate e quindi mediante il Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE +).

29. Domanda del 8 luglio 2021.

1. All'art. 2, comma 5, dell'Avviso pubblico, con riferimento all'accordo di partenariato, si dice che l'accordo "deve indicare il soggetto capofila, responsabile dell'attuazione dell'Intervento e beneficiario del finanziamento". Cosa si intende per beneficiario del finanziamento? Il Capofila che riceve il contributo ministeriale è tenuto a trasferirlo in quota parte agli eventuali partner? I partner possono sostenere spese autonomamente e rendicontare di conseguenza i costi, per ottenere il finanziamento tramite il capofila?

2. L'art. 3 prevede che la quota del 20% di cofinanziamento obbligatorio deve essere garantita dal Soggetto proponente. Tale quota può essere rappresentata dalla valorizzazione del costo del personale strutturato coinvolto nel progetto, in quanto spese associate alle attività previste dall'articolo 4, comma 1, quali ad esempio le spese tecniche di progettazione, direzione lavori, collaudi e coordinamento sicurezza?

Risposta.

1. Il Beneficiario del finanziamento risponde nei confronti del Ministero di tutti gli adempimenti connessi all'Intervento. È l'unico soggetto titolato a presentare al Ministero la domanda di finanziamento nonché ogni altra documentazione relativa all'erogazione del finanziamento e alla rendicontazione dell'Intervento. Le risorse derivanti dal finanziamento devono essere utilizzate e ripartite in conformità al quadro tecnico allegato alla domanda e contenente il dettaglio delle spese.

2. Il cofinanziamento del 20% può riguardare ogni parte dell'Intervento, purché l'intervento finanziato venga effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'Avviso pubblico, le spese del personale dipendente dell'ente proponente sono ammissibili nella misura degli incentivi ex art. 113 del d.lgs. n. 50/2016.

30. Domanda del 8 luglio 2021.

Ai fini della partecipazione al Bando Fondo Cultura di cui all'avviso del 20 maggio 2021 si chiede di argomentare sull'obbligatorietà di allegare, in caso di intervento riguardante lavori, la delibera di approvazione del Progetto esecutivo così come specificato all'Art. 5, punto 9, lettera g) dell'avviso e rafforzato dall'Art.6, punto 4, lettera a). Infatti la progettazione esecutiva determinerebbe la sussistenza di un finanziamento certo dell'opera; ne consegue che il contributo verrebbe richiesto per un'opera già finanziata e/o in fase di attuazione.

Risposta.

Il progetto deve essere di livello esecutivo, già approvato, ai sensi degli artt. 5 e 6 dell'Avviso pubblico.

31. Domanda del 9 luglio 2021.

Per la presentazione del progetto è essenziale comprendere cosa intende l'Avviso per "progetto esecutivo", (es. per la documentazione amministrativa richiesta all'Art. 5, comma 9, lett. g dell'Avviso), poiché se gli enti devono assicurare la completa copertura finanziaria dei progetti prima della loro presentazione, è possibile non vi sia tempo sufficiente per la presentazione del progetto; se invece si intende come "progetto esecutivo" il progetto in linea tecnica, allora i tempi potrebbero essere sufficienti. Quale è l'interpretazione da attribuire al testo?

Risposta.

Ai sensi dell'art. 5 e 6 dell'Avviso pubblico, ai fini della presentazione della domanda si richiede il "progetto esecutivo" in conformità alla normativa vigente in materia (d.lgs. n. 50/2016).

32. Domanda del 9 luglio 2021.

Possono essere oggetto di finanziamento interventi di miglioramento sismico, con rifacimento impianti elettrico e termoidraulico della biblioteca comunale? L'immobile che ospita la biblioteca è un palazzo storico di proprietà comunale che a seguito della riqualificazione conterrà biblioteca con sale studio e spazio bimbi e ragazzi, emeroteca, sala riunioni per corsi e presentazioni libri e scuola di musica.

Sono ammessi progetti il cui almeno 20% del costo è finanziato da risorse proprie dell'ente e contributi regionali (senza quindi ricorrere a partnership con privati)?

Risposta.

Quanto all'oggetto, il finanziamento è finalizzato a sostenere gli interventi aventi ad oggetto la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004.

Il cofinanziamento obbligatorio del 20% deve essere garantito dal soggetto Proponente, in forma singola o associata. La percentuale di cofinanziamento può essere erogata da parte soggetti pubblici o privati ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. c), dell'Avviso pubblico.

33. Domanda del 9 luglio 2021.

Nel caso di progetto orientato alla fruizione e valorizzazione e del patrimonio culturale materiale e immateriale attraverso attività di digitalizzazione, schedatura digitale di patrimoni frammentari, catalogazione e servizi di divulgazione, cosa si intende per "cofinanziamento terzi"?

Risposta.

Ai sensi dall'art. 3, comma 2, dell'Avviso pubblico, la rimanente parte del finanziamento, pari ad almeno il 20%, costituisce il cofinanziamento obbligatorio che deve essere garantito dal Soggetto proponente, in forma singola o associata.

34. Domanda del 9 luglio 2021.

Siamo un Centro interdipartimentale di ricerca dell'Università. Gli organi periferici delle Università, come noi e come i dipartimenti, sono connotati dal medesimo codice fiscale dell'Ente di appartenenza. Ai fini della partecipazione al Bando, vengono considerati in forma singola, potendo quindi associarsi a più progetti o presentarsi come soggetto proponente, oppure è l'Università, considerata come ente unico insieme a tutti i suoi organi periferici, a potersi presentare una sola volta come proponente?

Risposta.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'Avviso pubblico, i "soggetti proponenti" e i "soggetti proponenti capofila" [soggetti pubblici di cui all'art. 1 della legge n. 196/2009] possono presentare una sola domanda.

35. Domanda del 9 luglio 2021.

All'art. 1 comma 4 dell'avviso è riportato "L'Intervento presentato dovrà esclusivamente essere di nuova realizzazione e non già avviato."

Si chiede cosa si intende per "non già avviato" ovvero se non deve essere stata avviata la procedura di gara o se non devono essere iniziati i lavori.

Inoltre si chiede se il requisito ("non già avviato) deve essere rispettato alla data di presentazione della domanda o se debba permanere fino all'emissione della graduatoria dei progetti finanziati.

Si chiede inoltre se è possibile procedere con l'avvio della procedura di gara una volta scaduta la presentazione delle domande per il presente avviso.

Risposta.

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'Avviso pubblico, l'intervento presentato dovrà esclusivamente essere di nuova realizzazione e non già avviato al momento della presentazione della domanda. Pertanto allo stato della domanda il soggetto proponente non deve avere già avviato le procedure di affidamento dei lavori, servizi o forniture, ad eccezione dei servizi di progettazione.

36. Domanda del 12 luglio 2021.

Il soggetto proponente capofila ovvero il soggetto che presenta l'intervento e lo realizza in proprio, può non essere il reale proprietario del bene culturale oggetto di intervento ma un "concessionario"?

Ad esempio: nel caso in cui il bene proposto sia di proprietà di un ente ecclesiastico che ha ceduto "in uso" in forza di "comodato" il bene al Comune di appartenenza ovvero il soggetto pubblico proponente, è possibile presentare domanda di contributo per il progetto?

Risposta.

Il bene oggetto dell'Intervento deve essere di proprietà di uno dei soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 196/2009.

Ove la domanda abbia ad oggetto un bene appartenente ad un soggetto pubblico diverso dal proponente, la partecipazione è ammessa nella forma del "partenariato" secondo le modalità indicate all'art. 2 dell'Avviso pubblico (cfr. risposta alla domanda n. 27 del 9 giugno 2021, FAQ n. 2).

37. Domanda del 12 luglio 2021.

Posso porre i quesiti eventualmente utilizzando questo indirizzo di posta elettronica sg.servizio4@beniculturali.it?

Risposta.

Sì. Le richieste di chiarimenti e informazioni di carattere generale inerenti all'articolato dell'avviso pubblico devono essere inoltrate all'indirizzo PEO sg.servizio4@beniculturali.it. Le relative risposte sono pubblicate periodicamente al seguente indirizzo: <https://cultura.gov.it/fondocultura>, nella sezione FAQ.

Le richieste relative a problemi tecnici di presentazione della domanda devono essere rivolte al seguente indirizzo: infopa@cdp.it.

38. Domanda del 12 luglio 2021.

Premesso che la presentazione di un progetto sul fondo cultura può essere svolta solo da soggetti pubblici in forma singola o in partenariato, siamo a richiedere quali siano le modalità successive in caso di accettazione del progetto e del finanziamento richiesti, per individuare i soggetti privati che eseguiranno parte dei servizi descritti in fase di presentazione. In specifico si chiede conferma che, laddove parte dei servizi da svolgere richieda particolari specializzazioni, sia possibile prevedere come modalità di affidamento, una procedura negoziata fra i soggetti che hanno caratteristiche e qualifiche specifiche per svolgere tali tipologie di servizi.

Risposta.

In caso di intervento ammesso al finanziamento statale, i Proponenti dovranno attenersi alle procedure indicate nell'art. 7 dell'Avviso pubblico. In ogni caso, si specifica che le modalità di affidamento degli appalti di lavori, servizi o forniture per l'attuazione dell'Intervento sono quelle previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia (d.lgs. n. 50/2016).

39. Domanda del 12 luglio 2021.

Un ex convento, da poco restaurato, è destinato a raccogliere il patrimonio archeologico della città (attualmente dislocato in diverse istituzioni museali della Regione, in attesa di perfezionare gli accordi con la Sovrintendenza per disporne il rientro). Questa Amministrazione, quindi, intende candidare una proposta progettuale che consente la valorizzazione della collezione archeologica all'interno dell'ex convento attraverso un apparato allestitivo innovativo e tecnologico utile alla fruizione, valorizzazione e digitalizzazione. Il contenitore sarà dotato di un'area dedicata alla produzione di contenuti multimediali per

rigenerare l'offerta culturale. Oggetto dell'Intervento è da intendersi il patrimonio archeologico o l'ex Convento?

Risposta.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'Avviso pubblico, il finanziamento è finalizzato a sostenere gli interventi aventi ad oggetto *esclusivamente* la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di proprietà dei soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 196/2009.

40. Domanda del 12 luglio 2021.

Si chiede cortesemente se una Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, essendo ai sensi dell'art. 1, comma 3 L. 31 dicembre 2009 n. 169, nota 2) "A fini statistici, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono considerate unità locali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica equiparate a statali di Trento e Bolzano sono considerate unità locali delle suddette province autonome. Le soprintendenze speciali dotate di autonomia gestionale e altri istituti dotati di autonomia speciale sono considerati unità locali del Ministero per i beni e le attività culturali".

Quindi Unità locali del Ministero della Cultura può partecipare o come soggetto proponente o come soggetto associato.

Risposta.

I soggetti pubblici ammessi alla partecipazione alla procedura di cui all'Avviso pubblico sono *esclusivamente* quelli indicati all'elenco Istat di cui all'art. 1 della legge n. 196/2009.

41. Domanda del 12 luglio 2021.

Rispetto all' Art. 6 (Criteri di valutazione delle domande). Le lettere b) e c) del comma 4 prevedono infatti l'assegnazione di 9 punti ciascuno in base, rispettivamente, all'incidenza del contributo ministeriale richiesto sull'importo complessivo dell'Intervento e alla percentuale di cofinanziamento da parte di altri soggetti pubblici o privati. Rispetto alle suddette lettere, si chiede quali sono nello specifico i metodi di calcolo utilizzati a i fini dell'attribuzione dei punti disponibili.

Segue un esempio pratico. Totale spesa prevista per la realizzazione del progetto: 100.000,00 €, contributo ministeriale richiedibile 80.000,00 € ma ne vengono richiesti 60.000,00 €. Quanti punti vengono assegnati? Sulla base di quale proporzione e formula matematica?

Stesso discorso relativamente alla percentuale di cofinanziamento.

Infine si chiede se la Relazione dell'Intervento di cui alla lettera e) del comma 9 dell'art. 5, deve essere redatta in forma libera o se deve seguire uno schema prestabilito e se sono previsti alcuni requisiti minimi di forma e contenuto.

Risposta.

Quanto ai criteri di selezione di cui all'art. 6, comma 4, dell'Avviso pubblico, l'incidenza del contributo ministeriale viene valutata congiuntamente alla percentuale di cofinanziamento da parte di altri soggetti. In questa logica, il punteggio di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), dell'Avviso pubblico, è valutato e attribuito in misura inversamente proporzionale alla percentuale di finanziamento ministeriale richiesta.

Quanto alla relazione di cui all'art. 5, comma 9, lett. e), dell'Avviso pubblico, sul piano della forma non sono previsti schemi prestabiliti. Sul piano del contenuto la relazione deve illustrare dettagliatamente le azioni previste, gli obiettivi perseguiti nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1 dell'Avviso pubblico e la metodologia di realizzazione.

42. Domanda del 13 luglio 2021.

Si chiede se un Segretariato Regionale di una Regione del Ministero della Cultura possa presentare domanda?

Risposta.

I soggetti pubblici ammessi alla partecipazione alla procedura di cui all'Avviso pubblico sono *esclusivamente* quelli indicati all'elenco Istat di cui all'art. 1 della legge n. 196/2009.

43. Domanda del 13 luglio 2021.

Il Comune ha approvato con apposita delibera della Giunta Comunale un progetto che è stato oggetto di procedura di affidamento ai sensi del 50/2016 ss.mm.ii. L'Ente ad oggi ha espletato la gara e può procedere alla aggiudicazione definitiva, sotto riserva di legge, condizionata dall'esito positivo delle verifiche. Si chiede pertanto, se tale progetto, in aggiudicazione sotto riserva di legge, possa essere proposto dal Comune come "intervento" per la partecipazione al suddetto avviso pubblico.

Risposta.

L'Intervento oggetto di finanziamento deve essere di nuova realizzazione e non già avviato. Pertanto allo stato della domanda il soggetto proponente non deve avere già avviato le procedure di aggiudicazione dei lavori, servizi o forniture, ad eccezione dei servizi di progettazione.

44. Domanda del 13 luglio 2021.

In merito al bando in oggetto, relativamente alla presentazione della documentazione di cui all'art. 6. lettere d), e), f) e g) vi è una modulistica pre-impostata da compilare o si può procedere a nostra discrezione?

Risposta.

Quanto alla documentazione di cui all'art. 6, lett. d), e), f) e g), dell'Avviso pubblico, non è prevista alcuna documentazione o modulistica pre-impostata.

45. Domanda del 13 luglio 2021.

In merito all'avviso in oggetto, si intende candidare la proposta di una rete di partner tra cui un'università pubblica. In tal senso avremmo bisogno di un chiarimento su due quesiti:

- fermo restando il ruolo del soggetto capofila quale unico responsabile dell'attuazione dell'Intervento e delle attività di rendicontazione, i soggetti partner possono gestire quota parte del contributo del Ministero sostenendo direttamente parte delle spese presentate in rendicontazione?

- le spese relative a assegni di ricerca, borse di dottorato e alle ore uomo di dipendenti universitari impiegati in quota parte sulle attività di progetto possono rientrare tra le spese ammissibili coperte dal contributo ministeriale?

Risposta.

Nell'ambito della partecipazione in forma di partenariato, il soggetto Capofila è l'unico beneficiario del finanziamento nonché l'unico soggetto titolato a presentare al Ministero la documentazione relativa all'erogazione del finanziamento e alla rendicontazione dell'Intervento.

Le risorse derivanti dal finanziamento devono essere utilizzate e ripartite in conformità al quadro tecnico allegato alla domanda e contenente il dettaglio delle spese.

Le spese ammissibili coperte dal contributo ministeriale sono esclusivamente quelle indicate all'art. 4 dell'Avviso pubblico.

46. Domanda del 13 luglio 2021.

In relazione all'art. 2- Soggetti beneficiari del Bando di cui all'oggetto si chiede il seguente chiarimento: fondazioni costituite da Enti Pubblici possono presentare domanda di contributo?

Risposta.

I soggetti pubblici ammessi alla partecipazione alla procedura di cui all'Avviso pubblico sono *esclusivamente* quelli indicati all'elenco Istat di cui all'art. 1 della legge n. 196/2009.